



Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

SOMMARIO

6.1 Le attrezzature di lavoro. - 6.2 Misure di sicurezza per macchine e impianti. - 6.3 Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti. - 6.4 Gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso. - 6.5 I dispositivi di protezione individuale. - 6.6 Gli obblighi del datore di lavoro e degli altri soggetti. - 6.7 I requisiti dei DPI e la suddivisione in categorie. - 6.8 Impianti ed apparecchiature elettriche. - 6.9 Le sanzioni correlate alla violazione della disciplina sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

6.1 Le attrezzature di lavoro

Il Capo I del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 contiene le *norme generali sull'uso delle attrezzature di lavoro*.

L'art. 69, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, definisce attrezzatura di lavoro «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, *inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo*, destinato ad essere usato durante il lavoro». **Definizione e requisiti di conformità**

Le disposizioni in materia di impianti, macchine e attrezzature erano contenute nel *D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547*, recante «*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*», poi *abrogato* dall'art. 304, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008.

Si trattava di una norma di ampio respiro in quanto era attinente alle molteplici situazioni che si potevano riscontrare nell'esecuzione del lavoro.

Ai sensi dell'art. 70, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere *conformi alle specifiche*

disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, considerandosi tali se costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 395 D.P.R. 547/1955 ovvero dell'art. 28 del D.Lgs. 626/1994 (art. 70, comma 3).

Alle attrezzature di lavoro costruite in assenza delle predette disposizioni legislative o regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione devono applicarsi i requisiti di sicurezza indicati nell'**Allegato V**.

Tale Allegato, che il decreto correttivo ha marginalmente integrato, contiene, nella *parte I*, i requisiti generali applicabili a *tutte le attrezzature di lavoro*, e, nella *parte II*, le prescrizioni supplementari applicabili ad *attrezzature di lavoro specifiche*.

L'art. 70, comma 4, è stato riformulato dal decreto correttivo al fine di migliorare il dettato normativo e riguarda i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e gli accertamenti di conformità ai requisiti di sicurezza effettuati dagli organi di vigilanza.

Il comma in esame stabilisce che gli organi di vigilanza *informino immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato* competente per tipo di prodotto, qualora constatino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori, dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, se, utilizzata secondo le indicazioni del fabbricante, risulta *rischiosa* a causa del mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il *principio guida* è dunque quello del comma 1 sopra citato: i lavoratori devono avere a disposizione attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Prescrizione e disposizione In tal caso, l'organo di vigilanza agisce con le procedure di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 758/1994.

Quando, infatti, l'organo di vigilanza competente sul territorio dove viene utilizzata una certa attrezzatura conformemente alle indicazioni del fabbricante rileva che tale attrezzatura, presenta «*situazioni di rischio*», riconducibili al mancato rispetto della legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili, può erogare nei confronti del *datore di lavoro utilizzatore*, oltre alla *prescrizione* (obbligatoria in caso si accerta una contravvenzione), una *disposizione* (il potere di disposizione dell'organo di vigilanza era già previsto dal D.P.R. 520/1955) per le modalità di uso della stessa attrezzatura, nel caso non via sia stata contravvenzione.

L'espressione «*situazioni di rischio*» sono state evidenziate perché, apparentemente, in tutti i casi in cui non vi fossero situazioni di rischio, l'autorità di vigilanza non potrebbe adottare alcun provvedimento prescrittivo, pur rilevando la presenza di una attrezzatura non conforme alla normativa legislativa e regolamentare vigente.

Nei confronti del *fabbricante* di quella attrezzatura (ovvero dei soggetti *distributori* della stessa), all'organo di vigilanza compete applicare la *prescrizione*, se l'accertamento tecnico effettuato dalla autorità nazionale per la sorveglianza del mercato dimostra la non conformità *dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari*.

Il *principio generale* è che il datore di lavoro ha l'*obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui al menzionato art. 70*

Obbligo generale del datore di lavoro

D.Lgs. 81/2008, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie (principio già espresso nel previgente art. 35 D.Lgs. 626/1994).

Inoltre il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta *adeguate misure tecniche ed organizzative*, tra le quali quelle dell'**Allegato VI** (recante *Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro* ed anch'esso oggetto di piccole correzioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. 106/2009).

Per quanto riguarda il *costo economico della protezione delle macchine*, in giurisprudenza l'orientamento costante è nel senso che «in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non è logicamente e giuridicamente concepibile, anche alla luce degli artt. 32, 35 e 41 della Costituzione, che detto bene e, più in generale, quello della salute del lavoratore resti sacrificato all'interesse economico della produzione: con la conseguenza che, ove l'adozione di accorgimenti e cautele efficaci sia incompatibile col funzionamento di una macchina o col suo impiego in determinate lavorazioni, ciò, lungi dal giustificare l'omissione dei presidi antinfortunistici, comporta l'assoluto divieto di utilizzare la macchina stessa o di adibirla a quelle lavorazioni».

Il datore di lavoro ha l'obbligo di vigilare sulla manomissione dei dispositivi di sicurezza destinati a proteggere le macchine: le disposizioni contenute nell'abrogato D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 imponevano al datore di lavoro non solo l'*obbligo di adottare macchine munite di idonei congegni di protezione* (precetto, questo, che può ritenersi adempiuto con l'impiego di mezzi protettivi non rimuovibili se non mediante l'uso di, sia pur semplici, attrezzature) e di *emanare e pubblicizzare divieti di manomissione* dei macchinari, ma anche quello di porre in essere una *prestazione positiva e costante di vigilanza* volta a prevenire, e, in ogni caso, a far tempestivamente cessare, eventuali manomissioni pericolose da parte dei dipendenti.

Ciò in *applicazione di un principio più generale*, secondo il quale «l'imprenditore è tenuto non soltanto a predisporre tutte le misure di sicurezza, atte a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, prima che qualsiasi macchinario venga adibito a scopi industriali o artigianali, ma anche a controllare costantemente che i necessari dispositivi siano mantenuti in perfetta efficienza».

Nello stesso senso si era affermato che «il divieto sancito dall'art. 7 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 di costruire, vendere, noleggiare e cedere in uso macchine, parti di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere non rispondenti alle prescrizioni dettate dagli stessi decreti non esclude la responsabilità dei datori di lavoro acquirenti per il concreto impiego di detti strumenti nel ciclo lavorativo delle loro aziende, essendo normale e precipuo obbligo dei datori di lavoro, quali principali destinatari di quelle prescrizioni, verificare in ogni caso che le apparecchiature impiegate siano conformi alla normativa antinfortunistica e non costituiscano fonte di pericoli».

Infine, «il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza». Non è perciò «sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 c.c., infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche».

6.2 Misure di sicurezza per macchine e impianti

Misure generali di sicurezza Il D.Lgs. 81/2008 contiene **norme di carattere generale** per ogni tipo di macchina, da applicare quando non vi siano disposizioni di *legge specifiche per singole macchine* o per dispositivi di sicurezza particolari. In specie:

- è vietato rimuovere anche temporaneamente dispositivi di sicurezza e pulire, oliare, ingrassare e svolgere operazioni di registrazione e/o riparazione su organi in moto. Qualora sia indispensabile procedere a tali operazioni, occorre adottare adeguate cautele per l'incolumità dei lavoratori;
- è necessario mantenere in efficienza le macchine, impianti ed attrezzature con manutenzione preventiva e periodica;
- è obbligatorio proteggere e segregare gli elementi pericolosi delle macchine, per evitare ogni pericolo di cesoiamento, schiacciamento, trascinamento e munire di idonei schermi protettivi le macchine che, nell'utilizzo, possano rompersi con conseguente proiezione violenta di materiali; rendere impossibile la rimozione delle protezioni quando la macchina è in moto, con arresto della macchina all'atto della rimozione della protezione e l'impossibilità della rimessa in funzione se non dopo il suo ripristino.

Gli artt. 22, 23, 24, 71 e 72 D.Lgs. 81/2008 disciplinano gli obblighi posti a carico di progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori, noleggiatori e concedenti in uso e datori di lavoro, quali soggetti responsabili che, in relazione al ruolo assunto, devono *conformare le macchine e le attrezzature alla normativa vigente* soggetta, come è noto, ai costanti aggiornamenti derivanti dall'emanazione delle Direttive europee.

Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro deve procedere alla *valutazione dei rischi* derivanti dall'uso e dalla manutenzione delle macchine ed attrezzature. L'art. 71 pone inoltre a suo carico una serie di obblighi. È previsto infatti che:

- 1) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi *che devono essere utilizza-*

te conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie;

- 2) all'atto della *scelta delle attrezzature di lavoro*, il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso;
- 3) il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'Allegato VI del D.Lgs. 81/2008.
- 4) il datore di lavoro prende le *misure necessarie* affinché:
 - a) le attrezzature di lavoro siano:
 - installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
 - oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza (da stabilire con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. z) del D.Lgs. 81/2008);
 - b) siano curati *la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo* delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Le modifiche apportate alle macchine (art. 1, comma 2, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459) per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto sia all'obbligo datoriale di cui al n. 1 sia all'assoggettamento delle attrezzature di lavoro alle misure di aggiornamento, non configurano «immissione sul mercato» ai sensi del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché il *posto di lavoro* e la *posizione dei lavoratori* durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'*ergonomia*. Inoltre, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro *rischi specifici*, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Il comma 8 dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, devono essere sottoposte a un controllo iniziale e a controlli periodici secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida; prevede controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano *eventi eccezionali* (riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività). I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli *ultimi tre anni*, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Gli interventi di controllo devono essere effettuati da *persona competente*.

La scelta delle macchine ed attrezzature adeguate passa attraverso una analisi approfondita che deve tener conto di diverse componenti tra le quali:

- la correlazione tra macchina ed esigenza lavorativa (adeguatezza delle caratteristiche tecniche e lavoro da eseguire impiegando la macchina costruita appositamente per quel determinato scopo);
- il grado di difficoltà nell'utilizzo della macchina in relazione alle capacità professionali e di apprendimento delle istruzioni fornite dall'utilizzatore (livello scolastico, provenienza da paese straniero).

Il datore di lavoro, prima di affidare la conduzione di una attrezzatura di lavoro, deve verificare che il lavoratore sia una persona capace, di provata esperienza e conoscenza dello specifico tipo di macchina; inoltre, deve accertarsi che abbia ricevuto le necessarie informazioni tecniche (**formazione**) e operative (**addestramento**) per consentirne l'uso in sicurezza nelle diverse condizioni di lavoro.

In proposito, gli obblighi gravanti sul datore di lavoro derivano dalle disposizioni riportate nel riquadro che segue.

Art. 71, comma 7, D.Lgs. 81/2008 — Obblighi del datore di lavoro

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- 1) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- 2) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Art. 73 D.Lgs. 81/2008 — Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

6.3 Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti

In ambito lavorativo, come in quello civile, la legislazione impone precisi obblighi a diversi soggetti affinché apparecchi ed impianti siano mantenuti in un **buono stato di conservazione**.

Nei luoghi di lavoro il datore di lavoro deve provvedere, come misura generale, alla *regolare manutenzione* di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni del fabbricante (art. 15, comma 1, lett. z, D.Lgs. 81/2008).

Con specifico riferimento alle attrezzature di lavoro, esse devono essere mantenute in buono stato di stabilità, di conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.

Questo è il punto di partenza di un sistema di gestione delle manutenzioni che necessariamente si deve organizzare in funzione della garanzia di sicurezza e igiene nei confronti dei lavoratori; in quest'ottica il D.Lgs. 81/2008 si colloca alla base di un sistema a cui appartengono altri *obblighi legislativi* in materia di impianti di sollevamento, impianti a pressione, caldaie, impianti elettrici ed infine impianti e mezzi antincendio.

Sistema di manutenzione di apparecchi e impianti

Le varie manutenzioni possono essere divise in **tre categorie**:

- 1) manutenzioni *previste da leggi specifiche* che determinano modalità e tempi di realizzazione;
- 2) manutenzioni *previste dai costruttori* di macchine e/o impianti (ad esempio: pulizia dei filtri di aspirazione, pulizia dei canali di condizionamento etc.);
- 3) manutenzioni *rese necessarie* dalla normale usura.

Le manutenzioni periodiche rientranti nella **categoria n. 1**, per quanto concerne le attrezzature di lavoro, sono indicate nell'**Allegato VII** D.Lgs. 81/2008 che fissa la tipologia della manutenzione da effettuare e la periodicità.

Competenza dell'ISPESL, ASL e degli altri soggetti abilitati L'**ISPESL** è titolare delle *prime verifiche e delle verifiche di primo impianto* a cui il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, si deve riferire in prima istanza. In caso di mancato intervento dell'ISPESL nel *termine di 60 giorni* dalla data di richiesta, il datore di lavoro può rivolgersi alle **ASL** o ai **soggetti pubblici o privati abilitati** secondo le modalità stabilite con apposito decreto ministeriale; successivamente le *verifiche periodiche* sono eseguite da parte degli stessi soggetti pubblici o privati di cui sopra.

Il comma 13 dell'art. 71 rimette ad apposito decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'indicazione dei criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati (nonché le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII).

In base al *comma 12 dell'art. 71*, per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Il successivo *comma 14* prevede che, con decreto interministeriale d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione Consultiva (ex art. 6 D.Lgs. 81/2008), vengono apportate le modifiche all'Allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Un più ampio **obbligo a carico del datore di lavoro** è previsto dal comma 8, lett. *b*), dell'art. 71 D.Lgs. 81/2008, per quanto concerne le manutenzioni delle **categorie n. 2 e 3**; in tali ipotesi è previsto che le attrezzature di lavoro siano sottoposte a interventi di controllo:

- **periodico**, secondo *frequenze* stabilite in base alle *indicazioni fornite* dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- **straordinario** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza ogni volta che intervengono *eventi eccezionali* che possono avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

Un'assoluta novità introdotta dal D.Lgs. 81/2008 riguarda la previsione contenuta nel comma 9 dell'art. 71 secondo cui il datore di lavoro deve riportare **per iscritto i risultati** dei controlli periodici e straordinari, alme-

no quelli relativi agli *ultimi tre anni*; gli stessi devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Le **funi** e le **catene** delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e a movimentare carichi debbono essere sottoposte a *controlli trimestrali* in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante, ai sensi del punto 3.1.2 dell'**Allegato VI** al D.Lgs. 81/2008. Inoltre, per quanto riguarda gli **apparecchi di sollevamento**, l'**Allegato VII** li distingue in categorie, attribuendo le periodicità di intervento indicate nella seguente *tabella*.

VERIFICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	
Categoria	Periodo di intervento
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali

6.4 Segue: Gli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Obblighi sono previsti dall'art. 72 D.Lgs. 81/2008 anche nei confronti dei **noleggiatori** e dei **concedenti in uso**. È previsto infatti che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non conformemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (ex art. 70, comma 1) debba *attestare*, al momento della consegna, a chi le acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, *sotto la propria responsabilità*, che le stesse sono *conformi* ai requisiti di sicurezza di cui all'**Allegato V**. Ed inoltre, chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro *attrezzature di lavoro senza operatore* deve, al momento della cessione, *attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza*. Il noleggiatore o il concedente in uso deve altresì *acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione del datore di lavoro* che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare *formati* conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di attrezzature di lavoro (Titolo III) e, se si tratta di attrezzature per le quali **è richiesta una specifica abilitazione** (che saranno individuate in sede di Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome), di essere in possesso della stessa.

Obblighi sono previsti dall'art. 72 D.Lgs. 81/2008 anche nei confronti dei **noleggiatori** e dei **concedenti in uso**. È previsto infatti che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro debba *attestare*, al momento della consegna, a chi le acquisti, riceva in uso, noleggi o locazione finanziaria, *sotto la propria responsabilità*, che le stesse siano *conformi* ai requisiti di sicurezza di cui all'**Allegato V**. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro *attrezzature di lavoro senza conduttore* deve, al momento della cessione, *attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza*. Dovrà altresì *acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro* che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare *formati* conformemente alle disposizioni del presente Titolo III.

6.5 I dispositivi di protezione individuale

La materia è trattata nel Capo II (artt. 74-79) del Titolo III D.Lgs. 81/2008 e riprende, seppur con qualche piccola modifica, il Titolo IV del previgente D.Lgs. 626/1994.

Un *dispositivo di protezione individuale*, comunemente denominato **DPI**, è «qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo». Questa definizione è passata inalterata dall'abrogato art. 40 D.Lgs. 626/1994 all'attuale art. 74 D.Lgs. 81/2008, segno che anche a 14 anni di distanza è stata ritenuta ancora valida ed attuale.

Definizione

Tuttavia, il nostro ordinamento, già da prima del D.Lgs. 626/1994, prevedeva una definizione dei DPI, che peraltro è tuttora vigente, contenuta nell'**art. 1 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475** secondo cui si intendono per dispositivi di protezione individuale «i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza». Due anni dopo il D.Lgs. 626/1994 ha fatto propria questa definizione, delimitandone **gli ambiti di applicazione** oggettivi e soggettivi: qualsiasi *attrezzatura* (invece di prodotto) destinata ad essere indossata e tenuta *dal lavoratore* (invece di persona), *durante il lavoro* (precisazione prima mancante).

Lo stesso D.Lgs. 475/1992 ha compreso nella definizione di DPI anche *insiemi, collegamenti o parti* degli stessi dispositivi di protezione, precisamente:

- l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da *uno o più rischi simultanei*;
- un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossa o lo porti con sé;
- i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
- i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio.

Il D.Lgs. 81/2008 riporta inoltre un elenco di dispositivi che **non costituiscono DPI** (art. 74, comma 2):

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Ci si potrebbe chiedere per quale ragione la nostra legislazione abbia delineato, nel corso degli anni, un metodo di classificazione dei DPI in maniera così compiuta: ebbene identificare un prodotto come DPI costituisce il presupposto per l'insorgenza di ben precisi obblighi e responsabilità, anche penali, su *tutti gli attori del sistema prevenzionistico aziendale*, dal datore di lavoro ai lavoratori, coinvolgendo anche altri soggetti della sicurezza esterni all'azienda, come il fabbricante, e determinando, in capo a ciascuno di essi, il dovere di attuare precisi comportamenti, pena l'irrogazione di una sanzione.

È importante, ad esempio, sapere se una tuta costituisce un indumento di lavoro o un DPI: nel *secondo caso* la consegna del capo di vestiario fa sorgere *obblighi a carico del datore di lavoro* (es. erogare al lavoratore la relativa formazione ed informazione), *del lavoratore* (es. divieto di apportarvi modifiche) e di *altri soggetti* della sicurezza esterni all'azienda (es. il fabbricante deve garantire che gli indumenti-DPI prodotti resistano a schizzi di sostanze corrosive o siano antistatici, in caso di utilizzo in ambienti con pericolo di esplosione etc.).

Impiego del DPI

In materia di prevenzione e protezione dai rischi, l'impiego di un dispositivo di protezione individuale è però l'**ultima**

ratio, in quanto deve ricorrersi ad esso solo dopo che siano state realizzate tutte le misure idonee ad evitare i rischi o a ridurli impiegando misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, obblighi tutti gravanti sul datore di lavoro (art. 75).

Le prime disposizioni antinfortunistiche del nostro ordinamento erano state previste dall'abrogato D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 che agli artt. dal 377 al 387 dettava l'intera disciplina dei *mezzi personali di protezione contro i rischi lavorativi*.

L'art. 377 era la norma di *carattere generale* che evidenziava come i protettori individuali avessero un ruolo sussidiario rispetto ai mezzi tecnici stabilendo che *i primi dovessero essere adottati solo in caso di mancanza o di insufficienza dei secondi*.

Lo stesso datore di lavoro era secondo il previgente D.Lgs. 626/1994 l'unico soggetto obbligato a «fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione». Disponeva infatti così l'art. 4, comma 5, lett. d), che, pur essendo rubricato «*Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto*», riponeva ai vari comma ogni obbligo sul solo datore di lavoro (che ovviamente avrebbe potuto delegarli a questi ultimi due soggetti).

Novità del D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008, operando una vera e propria *innovazione*, ha definito con precisione gli obblighi e le responsabilità dei soggetti garanti della sicurezza in azienda, coinvolgendo nell'obbligo i **dirigenti** che organizzano e dirigono le attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro, secondo le «attribuzioni e competenze ad essi conferite» (art. 18, comma 1).

Datore di lavoro e dirigenti sono quindi oggi *accomunati* dall'obbligo di «fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il *medico competente, ove presente*» (art. 18, comma 1, lett. d)).

Il **coinvolgimento del medico competente** «*ove presente*» è un'altra novità introdotta dal D.Lgs. 81/2008, per cui questo soggetto è stato esplicitamente chiamato a pronunciarsi *prima* della consegna dei DPI ai lavoratori, per quanto di propria competenza.

La ragione è molto semplice: il medico competente conosce le patologie che affliggono i lavoratori, pertanto, nel rispetto dei dati sensibili degli stessi, questa figura dovrà far sì (in accordo con il RSPP ed il datore di lavoro) che il DPI consegnato *non* costituisca una ulteriore fonte di pericolo per l'utilizzatore. Nel caso ad esempio di un lavoratore affetto da ipoacusia, la scelta di un DPI a protezione dell'udito dovrà essere fatta considerando che lo stesso potrebbe inficiare totalmente la capacità del lavoratore di udire i segnali di pericolo o le comunicazioni verbali di avvertimento, mettendolo in grave pericolo. Pertanto occorrerà personalizzare la scelta del DPI in funzione dello specifico lavoratore.

Il medico competente dovrà poi collaborare nell'attività di formazione ed informazione del lavoratore sull'uso del determinato DPI, per quanto di propria competenza.

6.6 Gli obblighi del datore di lavoro e degli altri soggetti

Il D.Lgs. 81/2008 disciplina compiutamente la **modalità di scelta dei DPI**, secondo un iter posto a carico del **Obblighi del datore di lavoro** *datore di lavoro, che deve preventivamente* analizzare e valutare i rischi che non è possibile evitare con altri mezzi; sulla base di questa valutazione, e tenendo conto anche di eventuali ulteriori rischi introdotti dagli stessi dispositivi di protezione, vengono individuate le *caratteristiche* che i dispositivi devono avere affinché siano adeguati ai rischi.

Il datore di lavoro, quindi, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, deve valutare le caratteristiche dei dispositivi di protezione disponibili sul mercato e confrontarle con quelle individuate a seguito delle analisi e valutazioni dei rischi. Questa scelta dovrà poi essere *aggiornata* in occasione di variazioni significative intervenute negli elementi di valutazione utilizzati.

In sostanza, è imposta una scelta accurata dei DPI che può richiedere attenti studi: si pensi, ad esempio, alla scelta dei dispositivi di protezione dell'udito o a quelli di terza categoria (cd. DPI salvavita).

I DPI acquistati devono comunque essere **conformi** alle norme dettate dal D.Lgs. 475/1992 ed essere adeguati ai rischi da prevenire (senza compor-

tare di per sé un rischio maggiore) e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, nonché tener conto delle *esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità*. In caso di **uso simultaneo di più DPI**, questi devono essere *compatibili tra loro e conservare comunque la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti*. Ogni DPI deve riportare la *marcatatura CE* e il numero della norma EN di riferimento utilizzata dal costruttore per dichiararne la conformità.

In proposito, si ricordano anche:

- il D.M. 17 gennaio 1997, il D.M. 4 giugno 2001 ed il D.M. 13 febbraio 2003 che hanno costituito il primo, il secondo ed il terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate relative ai dispositivi di protezioni individuale, ai sensi della direttiva 89/656/CEE;
- il D.M. 2 maggio 2001 che ha introdotto i «Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale».

Sono posti a carico del datore di lavoro anche gli **altri obblighi** (ma come per i precedenti sono delegabili) di cui all'art. 77 D.Lgs. 81/2008:

- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rendere disponibile nell'azienda o nell'unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

L'addestramento è comunque indispensabile per i DPI di *terza categoria* (ai sensi del D.Lgs. 475/1992) e per i dispositivi di protezione dell'udito.

Obblighi del preposto

Il preposto non rimane estraneo agli obblighi preventivisti in tema di DPI: il D.Lgs. 81/2008 dedica a questo soggetto l'art. 19, estrapolando i suoi obblighi e responsabilità da quelli comuni al dirigente ed al datore di lavoro che l'abrogato D.Lgs.

626/1994 esponeva all'art. 4. In base al citato art. 19, il preposto è tenuto a:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso *dei dispositivi di protezione individuale* messi a loro disposizione e, in caso di *persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti* (comma 1, lett. a));
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente *le deficienze dei dispositivi di protezione individuale* (comma 1, lett. f)).

Il D.Lgs. 81/2008, confermando l'orientamento delineato sotto la vigenza del D.Lgs. 626/1994, impone al lavoratore di *utilizzare in modo appropriato i DPI* (art. 78), cioè conformemente all'informazione, formazione ed eventuale addestramento ricevuti, provvedendone alla cura, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali deficienze riscontrate.

Obblighi del lavoratore

Una novità introdotta dal D.Lgs. 81/2008 è l'obbligo **di partecipazione ai programmi di informazione, formazione ed eventuale addestramento** organizzati dal datore di lavoro (artt. 20, comma 2, lett. h) e 78); il lavoratore inadempiente potrà essere *penalmente sanzionato* per il rifiuto ingiustificato ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) con l'arresto fino ad 1 mese o l'ammenda da euro 200 a euro 600.

Il D.Lgs. 81/2008 ha inoltre *esteso* alle seguenti categorie l'obbligo di munirsi di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III dello stesso decreto (art. 21):

Obblighi dei soggetti indicati nell'art. 21 D.Lgs. 81/2008

- **lavoratori autonomi** (art. 2222 c.c.);
- componenti dell'**impresa familiare** (art. 230bis c.c.);
- **piccoli imprenditori** (art. 2083 c.c.);
- soci delle società semplici operanti nel **settore agricolo**;
- coltivatori diretti del fondo;
- **artigiani e piccoli commercianti**.

Anche su fabbricanti di DPI e venditori, noleggiatori e concedenti in uso gravano precisi obblighi: essi possono, rispettivamente, fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso *esclusivamente* dispositivi di protezione individuali *rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro* (art. 23 D.Lgs. 81/2008).

In tal senso, la presenza della *marcatatura CE*, della *dichiarazione di conformità* e della *nota informativa* rilasciate dal fabbricante *garantiscono* il possesso, da parte del DPI, dei requisiti essenziali. Per i DPI di *seconda e terza*

categoria questi elementi testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 475/1992. In questi casi la marcatura CE è completata dal *contrassegno numerico* dell'organismo di controllo.

6.7 Segue: I requisiti dei DPI e la suddivisione in categorie

In tema di DPI, il D.Lgs. 81/2008 rimanda in più occasioni al D.Lgs. 475/1992. Viene in particolare in rilievo l'art. 3 del decreto del 1992 che stabilisce che i DPI *non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza* specificati nell'Allegato II della stessa norma.

Marcatura CE

Si considerano **conformi ai requisiti essenziali di sicurezza**, i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la prescritta *documentazione* (art. 11 D.Lgs. 475/1992), nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'*attestato di certificazione CE* (art. 7 D.Lgs. 475/1992).

È peraltro consentita l'*immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE* se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

Per la *produzione di DPI di seconda o di terza categoria*, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario devono preventivamente richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE e prima della *commercializzazione* di un DPI di *qualsiasi categoria* il costruttore o un suo rappresentante (residente nella Comunità europea) devono preparare la documentazione tecnica di costruzione prevista dall'Allegato III del D.Lgs. 475/1992 (*documentazione tecnica del fabbricante*), anche al fine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della *dichiarazione di conformità CE* (art. 5 D.Lgs. 475/1992).

L'**attestato di certificazione CE** è l'atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del decreto (art. 7 D.Lgs. 475/1992).

La **marcatura CE** deve essere apposta su ogni DPI in modo *visibile, leggibile ed indelebile* per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia, se per le caratteristiche del prodotto ciò risulta impossibile, la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

È **vietato** apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE (art. 12 D.Lgs. 475/1992).

Il fabbricante deve inoltre obbligatoriamente predisporre e rilasciare una nota informativa contenente, oltre al **nome** e all'**indirizzo** del fabbricante o del suo **mandatario** nella Comunità europea, **ogni informazione utile** concernente: Nota informativa del fabbricante

1) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione.

I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;

- 2) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- 3) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- 4) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- 5) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- 6) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- 7) il significato della marcatura, se questa esiste;
- 8) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;
- 9) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

La nota informativa deve essere *redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella lingua (o nelle lingue) ufficiale dello Stato membro destinatario.*

I DPI sono suddivisi in **tre categorie**, secondo la gravità del rischio da cui proteggono l'utilizzatore. Categorie di DPI

Appartengono alla *prima categoria*, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

Rientrano *esclusivamente nella prima categoria* i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;

- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non esponga-
no ad una temperatura superiore ai 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dei raggi solari.

Appartengono alla *seconda categoria* i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Appartengono alla *terza categoria* i DPI di progettazione complessa desti-
nati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere perma-
nente. Nel progetto deve presupporci che la persona che usa il DPI non
abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea
di effetti lesivi.

Rientrano *esclusivamente nella terza categoria*:

- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi,
liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'im-
mersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggres-
sioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatu-
ra d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiam-
me o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatu-
ra d'aria non superiore a - 50°C;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponga-
no a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensio-
ni elettriche.

I contenuti dell'Allegato VIII L'Allegato VIII, dopo aver reso indicazioni generali in
relazione a protezioni particolari (capelli, capo, occhi
etc.), fornisce i seguenti elaborati inerenti i dispositivi di protezione indivi-
duale:

- uno *schema indicativo* utilizzabile per l'inventario dei rischi; si tratta di
una tabella riportante le parti del corpo esposte ai rischi ed i rischi stessi;
- un *elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione
individuale*, raggruppate secondo l'organo protetto (DPI di protezione
della testa, caschi di protezione per l'industria, cantieri di lavori pubblici,
industrie varie etc.);
- un *elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di
attività* per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrez-

zature di protezione individuali. In sostanza, viene indicato, raggruppando per organo (piede, capo etc.), il DPI da utilizzare in funzione della tipologia di lavoro da eseguire.

Al punto 4 dello stesso Allegato sono fornite «*indicazioni non esaurienti per la valutazione dei DPI*». Quest'ultima serie di tabelle pone in relazione i rischi presenti nell'attività lavorativa (es. rischi elettrici) con le origini e la forma dei rischi stessi (es. bassa tensione elettrica) e con i criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo (isolamento elettrico).

Si tratta evidentemente di strumenti che il legislatore ha voluto mettere a disposizione, al fine di agevolare il compito del datore di lavoro nelle operazioni di scelta e di valutazione dei DPI. Occorre però non dimenticare che ogni schema ed indicazione riportata è «*indicativa e/o non esauriente*», sicché il datore di lavoro dovrà quindi considerare le stesse come un (autorevole) punto di partenza da ampliare, eventualmente, secondo le specifiche attività e rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro.

6.8 Impianti ed apparecchiature elettriche

Per la costruzione di impianti elettrici, nonché per la manutenzione degli stessi sono state emanate nel tempo leggi, regolamenti, norme tecniche, alcune delle quali ormai non più in vigore, al fine primario di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza degli impianti, tra le quali ricordiamo:

Normativa

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547**, recante: *norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*;
- **L. 1 marzo 1968, n. 68**, recante: *disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari elettrici ed elettronici*;
- **L. 5 marzo 1996, n. 46**, recante: *norme per la sicurezza degli impianti*;
- **D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462**, recante *regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi*.

Il D.Lgs. 81/2008 nell'abrogare il D.P.R. 547/1955 ne ha recuperato contestualmente alcune disposizioni. Il Capo III del Titolo III, artt. 80-87, tratta appunto degli *impianti ed apparecchiature elettriche*, in termini di:

La disciplina del D.Lgs. 81/2008

- *obblighi* del datore di lavoro ed in particolare valutare i *rischi elettrici* e salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrica;
- requisiti degli *impianti elettrici* (si fa espresso richiamo alla progettazione, realizzazione e costruzione di materiali, macchinari ed apparecchiature).

- re, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici in conformità alla regola dell'arte, richiamate nell'Allegato IX al D.Lgs. 81/2008);
- prescrizioni per lavori sotto tensione od in prossimità di parti attive;
- protezione dai fulmini, protezione di edifici, impianti e strutture;
- verifiche periodiche, secondo il dettato del D.P.R. 462/2001.

L'art. 80 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Rispetto alla formulazione precedente, il primo comma dell'art. 80 individua più chiaramente l'oggetto della norma, che ora è «la salvaguardia del lavoratore da tutti i rischi», laddove prima la norma era incentrata piuttosto sugli interventi tecnici da attuare per tutelare i lavoratori.

La valutazione dei rischi sarà quindi eseguita tenuto conto:

- a) delle condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) di tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

A seguito della valutazione, il datore di lavoro adotterà le *misure tecniche ed organizzative* necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi elettrici presenti e le protezioni collettive ed individuali che servono per eseguire le attività in sicurezza, predisponendo le appropriate procedure di uso e manutenzione, tenuto conto delle disposizioni legislative vigenti, dei manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature stesse e delle norme tecniche applicabili. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (art. 80, comma 3bis).

Una considerazione a parte deve essere fatta per le **norme CEI** e per questo *non* inserite nel predetto elenco. *Scopo del CEI* — Comitato Elettrotecnico Italiano — è «stabilire i *requisiti* che devono avere i *materiali*, le *macchine*, le *apparecchiature* e gli *impianti elettrici* perché essi rispondano alle regole della buona elettrotecnica, e i criteri coi quali detti requisiti debbono essere controllati».

Seguire le norme CEI è condizione sufficiente, ma non necessaria, per costruire un apparecchio o un impianto a regola d'arte (L. 186/1968).

Ogni impianto deve essere conforme alle regole vigenti all'atto della sua installazione e non è necessario modificare l'impianto all'evolversi della nuova norma.

L'art. 82 stabilisce che è **vietato eseguire lavori sotto tensione**. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di determinate condizioni, specificate a seconda della **categoria** del sistema. Sono inoltre **vietati lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette**, salvo l'adozione di particolari precauzioni (art. 83).

Sono dettate prescrizioni per la protezione delle installazioni contro le scariche atmosferiche e per la protezione dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive, con riferimento alle norme di buona tecnica.

L'**art. 86 D.Lgs. 81/2008** prevede che, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 462/2001, il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano **periodicamente sottoposti a controllo** secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Con decreto ministeriale devono essere stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione di tali verifiche.

La norma dispone inoltre che l'esito dei controlli sia *verbalizzato* e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

6.9 Le sanzioni correlate alla violazione della disciplina sull'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

In tema di attrezzature di lavoro e DPI, l'art. 56 del D.Lgs. 106/2009 si caratterizza per le incisive modifiche apportate alle sanzioni previste dall'art. 87 del D.Lgs. 81/2008, sostituito integralmente con un nuovo testo. *Ictu oculis* si evidenzia l'ampliamento dei soggetti sanzionabili per violazioni in materia di attrezzature di lavoro e DPI, dal solo datore di lavoro ai **dirigenti, venditori, noleggiatori e concedenti in uso**.

Il decreto correttivo pone attualmente in capo al *solo* datore di lavoro la sanzione contemplata all'art. 87, comma 1, D.Lgs. 81/2008 che prevede la pena dell'**arresto da tre a sei mesi** o dell'**ammenda da 2.500 a 6.400 euro** nel caso in cui abbia eseguito una valutazione dei rischi senza tenere in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavo-

ro, comprese eventuali interferenze ed i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, nonché tutte le condizioni di esercizio prevedibili (art. 80, comma 2). A seguito del D.Lgs. 106/2009, il datore di lavoro condivide con i dirigenti le sanzioni comminabili (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro) per aver messo a disposizione dei lavoratori *attrezzature di lavoro non conformi* alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 87, comma 2, lett. a)) e per omissioni inerenti alle attrezzature di lavoro in tema di protezioni per gru, argani, paranchi e simili, laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri, trebbiatrici (art. 87, comma 2, lett. b), per la violazione dell'art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.21, 5.61, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8, 5.13.9, dell'Allegato V, parte II). In sostanza il legislatore ha mantenuto inalterata l'entità della pena dell'arresto prevista ante D.Lgs. 106/2009, andando a ricalcolare l'entità dell'ammenda (secondo il metodo già esposto) che attualmente è da 2.500 a 6400 euro, ridotta quindi del 36% nell'importo massimo, rispetto al previgente testo.

Le suddette pene si applicano anche per altre violazioni previste all'art. 87 comma 2, lett. c), per la messa a disposizione, scelta, utilizzo, manutenzione, aggiornamento e controlli delle attrezzature di lavoro (art. 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8). In tema di *impianti elettrici*, la stessa sanzione (art. 87, comma 2, lett. e) è prevista se il datore di lavoro fa eseguire lavorazioni su impianti sotto tensione, in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, oppure, in presenza di pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere, se non provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti da tale evenienza (art. 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1).

Sempre ad opera dell'art. 56 del D.Lgs. 106/2009 è stata inserita nell'art. 87, comma 2, lett. e), una sanzione comminata a datori di lavoro e dirigenti per la violazione dell'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Si tratta in buona sintesi di una ripetizione del dettato normativo previsto al comma 1, indirizzato al solo datore di lavoro, per cui è prevista **una doppia sanzione**, della stessa entità, per lo stesso comportamento omissivo.

Se l'intenzione dichiarata dal legislatore era quella di garantire la *rimodulazione degli obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti e degli altri soggetti* del sistema di prevenzione aziendale sulla base della effettività dei compiti rispettivamente propri, il comma 1 *non avrebbe dovuto essere inserito nel testo di legge*, a favore del più congruo disposto del comma 2, lett. e).

Una sanzione meno dura è dettata dall'art. 87, comma 3, lett. a), e si applica nei confronti del **datore di lavoro** e del **dirigente** in caso di violazione delle norme riguardanti i requisiti di sicurezza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, consistente nella pena dell'**arresto da due a quattro mesi** o dell'**ammenda da 1.000 a 4.800 euro** (art. 70, com-

ma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II). Stessa sanzione si applica per violazioni inerenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi (punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'Allegato VI) (art. 87, comma 3, lett. b)).

Un'identica sanzione è prevista, infine, all'art. 87, comma 3, lett. c) per violazioni in caso di omessa preliminare erogazione di formazione ed informazione circa l'uso corretto ed utilizzo pratico di DPI (art. 77, comma 4, lett. e), f), h)).

In tema di adozione di DPC e DPI a seguito della valutazione del rischio elettrico (art. 80, comma 3), merita un appunto la relativa sanzione, disposta all'art. 87 comma 3, lett. d), che punisce con pene della stessa entità anche le violazioni dell'art. 80, commi 3 e 4. In realtà l'art. 80, come novellato dal D.Lgs. 106/2009 *non dispone di un comma 4*; è probabile che il legislatore intendesse riferirsi al *comma 3bis* che egli stesso ha introdotto, inerente l'obbligo di predisporre ed attuare secondo le disposizioni vigenti, procedure di uso e manutenzione di DPC e DPI per rischi di natura elettrica.

Il datore di lavoro e il dirigente sono infine puniti con la sanzione *ex art. 87, comma 4*, per la violazione di alcune disposizioni inerenti i requisiti di sicurezza delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori: in tal caso si applica unicamente la **sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro** (art. 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; art. 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'Allegato VI diversi da quelli indicati alla lett. b) del comma 2 e commi 6, 9, 10 ed 11; art. 77 comma 4, lett. c) e g); art. 86, commi 1 e 3).

L'Allegato V parte II identifica, per ognuno dei seguenti punti: 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, e i punti da 5.1, a 5.16 una *fattispecie omogenea di requisiti di sicurezza* relativi alle *prescrizioni di sicurezza applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche* (attrezzature in pressione, attrezzature di lavoro mobili, gru, argani, paranchi e simili, elevatori e trasportatori a piani mobili etc.). Nell'ambito dei citati punti sono previsti diversi precetti, la cui eventuale *violazione plurima* verrà considerata, ai sensi dell'art. 87, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 un'unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, e punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste ai commi da 1 a 4 dello stesso articolo, e dettagliate nei precedenti periodi del presente paragrafo. In sede di contestazione l'organo di vigilanza dovrà comunque precisare quali sono i diversi precetti violati

Secondo lo stesso principio, l'art. 87, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 dispone, sempre in tema di violazioni di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro, che la violazione di più disposizioni inerenti i punti

da 1.1 a 1.9 e i punti 2, 3.1, 3.2, 4,5,6,7,8,9,10 dell'Allegato VI verrà considerata un'unica violazione e punita con la pena dell'**arresto da tre a sei mesi** o l'**ammenda da 2.500 a 6.400 euro**.

Anche in questo caso, l'organo di vigilanza dovrà precisare quali sono i diversi precetti violati.

È evidente come le sanzioni da applicare per le violazioni del datore di lavoro in materia di attrezzature di lavoro siano state *graduate secondo la gravità dell'infrazione*, in rispetto ai principi disposti dalla L. 123/2007, prevedendo **pene differenziate** sia *quantitativamente* (durata dell'arresto o importo dell'ammenda per le mancanze più gravi) che *qualitativamente* (irrogazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria per i reati meno gravi).

Una novità introdotta dal D.Lgs. 106/2009 è l'aver posto nel novero dei nuovi soggetti sanzionabili per violazioni alle disposizioni del Titolo III anche *i venditori, i noleggiatori ed i concedenti in uso*.

Ove questi soggetti vendano, noleggino o concedano in uso o in locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, saranno puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2700 euro**.